



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del Reg. Data 14-11-2017

Oggetto: RICORSO IN APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA N. 211/17 DEL 7/11/2016.

L'anno duemiladiciassette , il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	IL SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	Assessore	P
MARUCCI ADRIANO	Assessore esterno	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di IL SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 33 del 7/4/2015 con la quale questo Comune si è costituito nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria di Macerata, promosso dall'ENEL PRODUZIONE S.p.a. con ricorso notificato al Comune di Serrapetrona il 10 marzo 2015, affidando all'avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, l'incarico di rappresentare e difendere, con la più ampia facoltà di legge, il Comune di Serrapetrona nel giudizio davanti alla Commissione predetta.

VISTA la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 211/17 pronunciata il 7/11/2016 e depositata in segreteria il 2/5/2017, con la quale il collegio giudicante ha accolto il ricorso presentato dall'ENEL ed ha annullato l'atto impugnato limitatamente alle annualità 2006-2007, compensando le spese di giudizio;

CONSIDERATO che dopo un attento esame della controversia, in base alle valutazioni di fatto e di diritto condivise con il legale Avv. Leonardo Castelli si è osservato che:

- la questione riguarda essenzialmente la soluzione di una problematica giuridica di ordine interpretativo.
- l'inusualità, rappresentata dall'aver adottato una soluzione, quella sin qui offerta dalle Commissioni di primo grado, più favorevole al contribuente in quanto riduce il periodo temporale della decadenza dall'accertamento, fa intravedere la possibilità di riforma della sentenza di primo grado in quanto il dato letterale dell'art 1 comma 367 L. n° 311/2004 contempla un'espressa deroga alla disciplina vigente e quindi l'interpretazione fatta propria dalla difesa nel pregresso giudizio appare maggiormente in linea con i canoni interpretativi della legge (art. 12 preleggi del c.c.).
- si applica alla fattispecie, non l'art. 1 comma 161 Legge 296/2006, come indicato nella parte motiva della sentenza del Giudice di Prima Istanza, bensì l'art 1 comma 367 L. n° 311/2004 dove si prevede che: *"le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune"*;
- La sentenza da impugnare viola altresì l'art. 12 preleggi c.c. dove si prevede che: *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato"*.

RITENUTO opportuno fare ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Appello al fine di impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 211/17 pronunciata il 7/11/2016 e depositata in segreteria il 2/5/2017, incaricando dell'assistenza tecnica l'Avv. to Leonardo Castelli di Ascoli Piceno, con Studio in via Verdi 85;

DATO ATTO che il difensore è in possesso dell'abilitazione richiesta dall'art. 12, c. 2, del D.lgs 31.12.1992, n. 546, per quanto riguarda l'assistenza tecnica nel giudizio;

PRESO ATTO che il legale suddetto ha quantificato con nota del 9/11/2017 il compenso richiesto come di seguito riportato:

- compenso di €. 2.200,00 oltre accessori come per legge (contributo forfettario 15%, cap 4% e iva 22%) per tutto il giudizio di secondo grado; da corrispondere al momento del conferimento dell'incarico. Per ogni attività di udienza verranno corrisposti al professionista euro 200,00 oltre accessori come per legge;
- in caso di esito positivo o parzialmente positivo ovvero di accordo transattivo stragiudiziale sarà corrisposto un compenso rapportato al 10% del valore del tributo definitivamente accertato e riscosso, comprensivo di sanzioni ed interessi, oltre ad accessori come per legge;

VISTO l'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 che ha inserito nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici le attività di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli "arbitrati" e nelle "conciliazioni" e nei "procedimenti giudiziari davanti ad organi giurisdizionali od autorità pubbliche".

CONSIDERATO che il suddetto conferimento di incarico risulta rispettare i principi previsti dall'art. 97 Cost. e i principi dell'agere amministrativo, (economicità, efficacia imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità), in quanto il suddetto legale è a conoscenza della questione giuridica sottesa alla controversia avendo seguito una vicenda analoga per conto di questo Ente nel 2014/2015, con risultati positivi;

PRESO ATTO che il Segretario Comunale Dr.ssa Giuliana Appignanesi, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, "Nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti";

VISTO il principio contabile n. 5/2 lett. g) applicato alla contabilità finanziaria, approvato con DLgs. N. 118/2011 e succ. mod. ed integr., il quale prevede che:

- g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si

iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

VISTO il T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, in particolare l'art. 6 sui modi di esercizio della rappresentanza legale, compresa quella in giudizio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione relativa al presente provvedimento, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, c.1, del T.U.E.L. del 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

1) DI PRESENTARE ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, al fine di impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 211/17 pronunciata il 7/11/2016 e depositata in segreteria il 2/5/2017.

2) DI AFFIDARE all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Ascoli Piceno, alla via G. Verdi 85, l'incarico di rappresentare e difendere, con la più ampia facoltà di legge, il Comune di Serrapetrona nell'istaurando giudizio davanti alla Commissione predetta.

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco – quale legale rappresentante pro tempore - a sottoscrivere l'atto di delega all'Avvocato Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Ascoli Piceno, alla via G. Verdi 85, dandogli ampio mandato per la difesa delle ragioni dell'Ente.

4) DI IMPUTARE la spesa presunta quantificata dall'Avv. Castelli, come da preventivo del 9.11.2017, in €. 3.501,89, comprensivo di CpA, Iva, al capitolo U. 138 del corrente bilancio di esercizio, quantificata come segue:

- compenso di €. 2.200,00 oltre accessori come per legge (contributo forfettario 15%, cap 4% e iva 22%) per tutto il giudizio di secondo grado; da corrispondere al momento del conferimento dell'incarico. Per ogni attività di udienza verranno corrisposti al professionista euro 200,00 oltre accessori come per legge contributo forfettario 15%, cap 4% e iva 22%). Pari presuntivamente ad €. 3.501,89 (accessori di legge inclusi);

5) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria a provvedere con proprio atto all'impegno dell'ulteriore compenso previsto in caso di esito positivo della controversia, come di seguito quantificato:

- in caso di esito positivo o parzialmente positivo ovvero di accordo transattivo stragiudiziale sarà corrisposto un compenso rapportato al 10% del valore del tributo definitivamente accertato e riscosso, comprensivo di sanzioni ed interessi, oltre ad accessori come per legge. Pari presuntivamente ad €. 4.948,25 (calcolato sull'importo dovuto a titolo di imposta, sanzione ed interessi in misura intera per gli anni 2006

e 2007), oltre accessori di legge (contributo forfettario 15%, cap 4% e iva 22%) per un totale di €. 7.220,09;

6) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria a provvedere con proprio atto alla liquidazione delle relative spese, ivi compreso il compenso di €. 2.200,00, oltre accessori come per legge (pertinenti l'attività professionale) da corrispondere al momento del conferimento dell'incarico, dietro presentazione di regolare fattura;

7) DI AUTORIZZARE l'Economo comunale a provvedere ad anticipare le spese per il pagamento del Contributo unificato Tributario di €. 120,00, che sarà successivamente rimborsato con proprio atto dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con imputazione al cap. U. 356;

8) DI DARE ATTO che in applicazione del principio contabile 5/2 lett. g) previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 il legale incaricato provvederà, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno al fine di consentire all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

9) DI ATTRIBUIRE al presente provvedimento valore sinallagmatico, mediante sottoscrizione di copia di esso da parte dell'avv. Leonardo Castelli per integrale accettazione di tutte le condizioni.

10) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000.

11) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rilevata l'urgenza di provvedere in merito.

Firma per accettazione _____ (punto 9 del dispositivo)

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14-11-17 ATTO N. 98

OGGETTO PROPOSTA:

RICORSO IN APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA N. 211/17 DEL 7/11/2016.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **APPIGNANESI GIULIANA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì 21-11-17

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 21-11-17 al 06-12-17,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 7965, in data 21-11-17
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 14-11-17:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale lì 14-11-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
